



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE
Ex Divisione VI – DGMCCVNT

AL DOTT ...OMISSIS...

PEC:@pec.it

e per conoscenza:

ALLA DGPIIPMI

ALLA CCIAA DI CUNEO

PROT 68529 DEL 5 MARZO 2020

Oggetto: XY srl quesito per start up innovativa. Natura del conferimento di azienda in capitale sociale.

Con nota PEC del 27 febbraio u.s. codesta Società ha posto un articolato quesito, relativo alla natura del conferimento di azienda nel capitale sociale di una società di capitali, che intende iscriversi in sezione speciale del registro delle imprese riservata alle start-up innovative.

Segnala in particolare l'istante che il capitale sociale della new company è stato parzialmente conferito in denaro e parzialmente «*corrisposto mediante conferimento in piena proprietà nella società dell'intera azienda di proprietà della XY Srl.*» Precisa altresì che «*XY Srl era una società costituita in data precedente, il 31.10.2015, e iscritta poi nell'apposita sezione speciale del registro imprese in qualità di start-up innovativa a decorrere dal 31.08.2016 poiché titolare, fra gli altri requisiti richiesti, del brevetto n. ...omissis...denominato '...omissis...'. Ciò premesso evidenziato che «lo spirito della norma di riferimento, che si inserisce nel più generale quadro del D.L. 179/2012, recante 'Misure urgenti per la crescita del Paese', la cui Sezione IX, che comprende il citato articolo 25, è rubricata 'Misure per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative' e la conseguente la volontà del legislatore diretta alla creazione del maggior numero di start-up innovative, destinate al rilancio delle eccellenze imprenditoriali ed alla crescita del sistema Paese» e precisato che «non vi è dubbio che ogni componente dell'azienda XY Srl, con ciò riferendosi non solo ai rapporti giuridici esistenti ma altresì al know-how e al brevetto della conferente, sia in essa confluita rappresentandosi una continuazione della medesima attività innovativa ad alto contenuto tecnologico, con il medesimo tipo sociale», conclude che «Il conferimento dell'intera azienda di una start-up innovativa costituita in forma di srl (...) che possiede tutti i requisiti di cui all'art. 25 D.L. 179/2012 per richiedere l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, non dovrebbe dunque rappresentare causa ostativa a tale iscrizione».*

A tal uopo, pur ritenendo equitativamente valide le ragioni indicate da codesta Società, appare, nondimeno, doveroso evidenziare quanto segue, sotto il profilo ermeneutico formale.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5304/5307/5402/5302
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
marco.maceroni@mise.gov.it
www.mise.gov.it



L'art. 25 del D.L. 179 del 2012, alla lettera g) del comma 2, prevede che la società non sia costituita tramite (...) cessione d'azienda o ramo d'azienda.

Occorre dunque interrogarsi, sotto il profilo interpretativo, se il conferimento (integrale, come nella fattispecie dedotta) di azienda che opera (come nel caso) nel medesimo settore merceologico e sulla base di un brevetto anch'esso oggetto di conferimento, realizza un'ipotesi di cessione d'azienda.



In dottrina si ritiene comunemente che «è tesi pacifica che anche il conferimento dell'azienda, sotto il profilo delle regole di circolazione, è soggetto alla disciplina contenuta negli artt. 2556 c.c. e ss., poiché si tratta di apparato normativo applicabile in ragione dell'oggetto del contratto traslativo (poiché tale è considerato il conferimento), funzionale ad assicurare "continuità" all'impresa».

Ma soprattutto sul punto è costante la giurisprudenza, sia quella di merito più risalente (Trib. Parma 4-3-1981) che qualifica il conferimento come «vera e propria cessione», sia la più recente e di legittimità (Cassazione 5-7-2019, n. 18143, che riprende Cassazione 22 gennaio 1999, n. 577), che opera una totale equiparazione tra cessione e conferimento, o ancora più chiaramente (Cassazione 1 agosto 2018, n. 20415), secondo cui «Il conferimento di un'azienda in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda».

Stante quanto sopra evidenziato, a parere di questo Ministero il conferimento d'azienda nel capitale di una aspirante start-up, realizza il divieto di cui all'art. 25, c. 2, lett g), sopra richiamato. Resta assorbita pertanto la residua parte del quesito, in merito alla residua parte del tempo di iscrizione in sezione speciale, spettante alla newco.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianluca*

Scarponi)

Firmato elettronicamente

Siglato elettronicamente